

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 509 DEL 22/03/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: PROROGA DEL TERMINE DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO DI DUE FISIOTERAPISTI.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 454/24

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- a fronte dell'acquisizione delle autorizzazioni regionali all'assunzione rilasciate con note dell'Area sanità e sociale, con deliberazione n. 2246 del 2 dicembre 2022 è stata disposta l'assunzione mediante contratto di lavoro a tempo determinato di 4 fisioterapisti al fine di garantire la regolare erogazione delle prestazioni connesse ai livelli essenziali di assistenza a fronte della disponibilità di posti vacanti non coperti e dell'assenza temporanea dal lavoro di personale a tempo indeterminato, mediante utilizzo della lista degli idonei dell'avviso pubblico (bando n. 52/2022) approvata con la medesima deliberazione;
- in esecuzione alla suddetta deliberazione è stato stipulato il contratto di lavoro a tempo determinato con i candidati Arianna BAGNARA e Fabio FANTINATO (rispettivamente assegnati ai turn over autorizzati con note regionali n. 268744 del 14 giugno 2022 e n. 572179 del 12 dicembre 2022), utilmente collocati nella suddetta lista di idonei, con decorrenza dal giorno 1 aprile 2023 e durata prevista di dodici mesi;
- con nota n. 7868 di protocollo del 25 gennaio 2024 e successiva nota prot. n. 25688 del 15 marzo, il Direttore dell'unità operativa complessa "Direzione delle professioni sanitarie" ha evidenziato la necessità di procedere alla proroga del termine del contratto a tempo determinato in essere con i suddetti dipendenti, in considerazione dell'esperienza acquisita nel corso del rapporto di lavoro instaurato con l'Azienda e vista l'assenza di più colleghe in astensione obbligatoria per maternità, in particolare M.MC. e P.M., le cui sostituzioni temporanee sono state entrambe autorizzate con nota regionale prot. n. 527699 del 29 settembre 2023;
- il Direttore Sanitario, considerata la necessità di garantire la continuità dei servizi, ha espresso il proprio parere favorevole in merito alle proroghe richieste.

Considerato che:

- l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- l'articolo 70, commi 1 e 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità sottoscritto il 2 novembre 2022 consente alle Aziende di stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle previsioni dell'art. 36 del decreto legislativo n.165/2001 e, in quanto compatibili, delle previsioni degli artt. 19 e seguenti del decreto legislativo n.81/2015, precisando che i contratti a termine hanno durata massima di trentasei mesi.

Dato atto che:

- le proroghe del termine dei contratti di lavoro a tempo determinato richieste sono coerenti alla programmazione trimestrale dell'acquisizione del personale prevista dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 22 del 16 gennaio 2024;
- si richiama il limite di spesa previsto dal Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024-2026 adottato in via definitiva con deliberazione n. 102 del 24 gennaio 2024.

Visti e richiamati:

- l'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in tema di forme flessibili di lavoro nelle pubbliche amministrazioni;
- il Capo III del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

- la circolare n. 18/2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- gli articoli 70 e 71 del C.C.N.L. del comparto sanità sottoscritto il 2.11.2022 in tema di contratto individuale di lavoro e di assunzioni a tempo determinato;
- la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 22 del 16 gennaio 2024;
- il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024-2026 approvato con nota dell'Area sanità e sociale adottato in via definitiva con deliberazione n. 102 del 24 gennaio 2024 e facente parte del Piano integrato di attività e di organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 adottato con deliberazione n. 159 del 29 gennaio 2024.

Per quanto sopra il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" propone di provvedere sulla richiesta del Direttore dell'unità operativa complessa "Direzione delle professioni sanitarie" avente ad oggetto la proroga di 12 mesi del termine del contratto di lavoro a tempo determinato dei dipendenti Arianna BAGNARA e Fabio FANTINATO in qualità di fisioterapisti.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio- Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di disporre, per quanto esposto nelle premesse, la proroga del termine del contratto di lavoro a tempo determinato della dipendente Arianna BAGNARA e Fabio FANTINATO in qualità di fisioterapisti, con decorrenza dal giorno 1 aprile 2024 e per il periodo massimo di dodici mesi;
2. di dare atto che ai sensi dell'articolo 70 del C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 2.11.2022, il contratto a tempo determinato si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato ovvero, prima della scadenza prevista, al rientro in servizio del dipendente sostituito nonché per il recesso anticipato dell'Azienda nel caso dell'immissione in servizio di personale a tempo indeterminato, nel rispetto dei termini di preavviso previsti dall'articolo 71, comma 4, del C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 2.11.2022;
3. di precisare che i rapporti di lavoro di cui al precedente punto 1. restano disciplinati dai rispettivi contratti individuali già stipulati, fatto salvo l'aggiornamento del termine di scadenza del rapporto previsto dal presente provvedimento;
4. di precisare altresì che la spesa derivante dall'adozione del provvedimento rientra nel limite del costo complessivo del personale previsto dal Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024-2026 adottato in via definitiva con deliberazione n. 102 del 24 gennaio 2024 e il Piano integrato di attività e di organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 adottato con deliberazione n. 159 del 29 gennaio 2024;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.